

Messaggio

numero

6162

data

23 dicembre 2008

Dipartimento

CANCELLERIA / ISTITUZIONI

Concerne

Introduzione del catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero in forma elettronica

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre la proposta concernente l'introduzione di una norma che consente la gestione in forma elettronica del catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero.

Di recente, la legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero è stata modificata con l'obiettivo di introdurre la possibilità di gestire in via elettronica i cataloghi elettorali degli Svizzeri all'estero. Il messaggio mira a recepire nel diritto cantonale tale novità.

Nel 1992 è stato introdotto il diritto di voto per corrispondenza per gli Svizzeri all'estero. I cittadini Svizzeri all'estero iscritti nei cataloghi elettorali sono all'incirca 110'000, dei quali circa 6'500 registrati in un catalogo elettorale dei comuni del Cantone Ticino.

L'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini all'estero non è sempre agevole. Essi segnalano infatti spesso di non poter esercitare il loro diritto a causa della ricezione tardiva del materiale di voto. Le autorità svizzere sono tenute a inviare il materiale di voto con sufficiente anticipo così da consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori all'estero. Le autorità svizzere non possono tuttavia intervenire nei confronti dei servizi postali degli altri Paesi. Spesso non è infatti sufficiente spedire il materiale di voto quattro settimane prima del giorno della votazione o dell'elezione, così come prescritto dalla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

Le autorità federali hanno individuato una soluzione al problema esposto nell'introduzione del voto elettronico per gli Svizzeri all'estero. Ciò, oltre a rendere più facile l'espressione del voto prima della chiusura delle urne, consentirà anche ai comuni di ridurre i costi di spedizione del materiale di voto perché non sarà più necessario l'invio agli Svizzeri all'estero.

Quale primo passo verso l'introduzione del voto elettronico degli Svizzeri all'estero occorre armonizzare i cataloghi elettorali degli Svizzeri all'estero o centralizzarli a livello cantonale.

Il presente messaggio si limita pertanto a introdurre nella legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici la base legale, peraltro imposta dall'articolo 5b della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero, per la gestione del catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero in forma elettronica.

Le eventuali norme di applicazione sull'esercizio del diritto di voto in via elettronica e l'eventuale estensione di tale modalità di voto alle elezioni e votazioni cantonali e comunali sarà oggetto di un messaggio separato, a dipendenza degli sviluppi della legislazione federale e delle riflessioni sull'opportunità di uniformare il diritto elettorale cantonale a quello federale. Rileviamo che l'introduzione del sistema di voto elettronico è studiata dalla Confederazione, la quale, con la collaborazione dei cantoni, si occuperà anche della sua messa in esercizio.

In merito, per inciso, si osserva che attualmente tre Cantoni, GE, NE e ZH, così autorizzati dalla Confederazione, fungono da cantoni pilota per l'introduzione e l'applicazione del voto elettronico. L'evoluzione dei test è costantemente seguito da un gruppo di lavoro sul piano federale, cui anche il Ticino partecipa con un proprio rappresentante. Secondo le intenzioni della Confederazione, si vorrebbe introdurre il voto elettronico per gli Svizzeri all'estero in occasione delle elezioni per il Consiglio nazionale del 2011. I Cantoni, tramite la Conferenza dei Cancellieri dello Stato hanno espresso dubbi sul perseguimento di questo obiettivo considerato l'approccio differenziato dei cantoni in materia. L'orientamento generale è infatti quello di attendere l'esito dei test presso i cantoni pilota per stabilire il modello da scegliere e seguire per l'introduzione del voto elettronico in sede cantonale e locale oltre a quella federale.

Proprio per tener conto delle riserve e perplessità sollevate dai Cantoni, su esplicita richiesta del Governo grigionese, la Cancelleria federale ha di recente ribadito che la Confederazione sostiene gli sforzi per permettere il voto elettronico degli Svizzeri all'estero in occasione delle prossime elezioni federali; essa non può però costringere i cantoni a farlo se non si realizzano i presupposti legali, tecnici e di sicurezza. Per il Ticino si rileva che il problema presenta difficoltà superiori ad altri Cantoni, riservando la Cost.cant. l'esercizio del diritto di voto anche in materia cantonale e comunale ai Ticinesi all'estero.

Il Governo ha comunque incaricato un gruppo di lavoro per seguire da vicino le esperienze in atto presso i cantoni pilota e proporre soluzioni normative e tecniche una volta conosciuti gli esiti da un profilo della praticabilità e soprattutto della sicurezza per garantire la segretezza del voto, anche per il Ticino in materia federale, cantonale e comunale.

L'articolo 5b della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero impone che il catalogo elettorale sia gestito elettronicamente per consentire l'introduzione del voto elettronico. Qualora il catalogo non sia gestito centralmente, esso deve essere armonizzato nell'intero cantone.

A livello pratico, il catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero può essere tenuto dall'amministrazione cantonale, dall'amministrazione della capitale cantonale o dai comuni del cantone.

Nel Cantone Ticino il catalogo elettorale è gestito direttamente dai comuni, ragione per la quale proponiamo che anche il catalogo elettorale in forma elettronica sia tenuto dai comuni. Tale impostazione è quella che sostanzialmente corrisponde alla ripartizione attuale delle competenze tra cantone e comuni in materia elettorale.

Il Consiglio di Stato propone l'introduzione di un nuovo articolo nelle disposizioni sul catalogo elettorale che figurano nella legge sull'esercizio dei diritti politici. Il nuovo articolo 8a conferma pertanto che il catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero in forma elettronica è tenuto dai Comuni, i quali gestiscono già, all'interno del catalogo elettorale ordinario, le iscrizioni degli Svizzeri all'estero.

Il secondo capoverso consente al Consiglio di Stato di emanare le disposizioni esecutive. Si tratta, per esempio, di questioni di dettaglio o di aspetti di natura tecnica, in particolare sulla base delle indicazioni delle autorità federali.

In conclusione, Vi invitiamo ad approvare il disegno di legge annesso al messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 23 dicembre 2008 n. 6162 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici è modificata come segue:

Art. 8a (nuovo)

d) Svizzeri all'estero ¹I Comuni tengono il catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero in forma elettronica.

²Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione della Confederazione, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2009.